

Proc. n° 5655/10 R-G.

Il Giudice del Tribunale di Catania, Sezione Lavoro, dott. Ugo Puglisi,  
letti gli atti e sciogliendo la riserva;

ritenuto che nella fattispecie si rinvengono entrambi i requisiti (fumus  
e periculum) per la concessione della tutela cautelare;

ritenuto che, quanto al fumus, il lungo periodo riabilitativo cui è stato  
sottoposta parte ricorrente è indice di efficacia del trattamento e di  
necessità della proroga per evitare una probabile (v. relazione medica  
in atti) regressione delle condizioni patologiche (ancorchè stabilizzate  
per effetto della terapia);

considerato che nella specie un diniego della proroga sarebbe in  
contrasto con la normativa di riferimento nonchè col diritto primario  
alla salute garantito dalla carta costituzionale;

ritenuto, quanto al periculum, che il protrarsi della mancata cura ed  
assistenza riabilitativa potrebbe provocare effetti negativi irreparabili  
per la salute della parte ricorrente;

ritenuto, pertanto, che la domanda cautelare va accolta, mentre la  
peculiarità della questione consiglia la compensazione delle spese  
processuali,

P.Q.M.

in accoglimento della domanda cautelare ordina l'immediato ripristino del trattamento riabilitativo di parte ricorrente presso il Centro di riabilitazione "ANFASS" onlus di Catania con oneri a carico del Servizio Sanitario Nazionale.

Compensa le spese processuali.

Si comunichi.

Catania, 3/8/2010

IL GIUDICE



Depositato in Cancelleria  
oggi 03 AGO. 2010

Il Cancelliere  
(Aurelio G. Merita)

